

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

### 1. Campo di applicazione delle Condizioni Generali. Definizioni

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano l'acquisto, da parte della società Eli Lilly Italia S.p.A. (d'ora in poi l' "Acquirente" o "Lilly"), dei Beni e/o dei Servizi del Fornitore in assenza di un accordo scritto tra Fornitore ed Acquirente a tale scopo specificatamente predisposto e sottoscritto. Ove vi sia il predetto accordo scritto, una volta firmato, sostituirà a tutti gli effetti le presenti Condizioni Generali di Acquisto, salvo per le parti da questo non espressamente derogate, per le quali continueranno a trovare applicazione le presenti Condizioni Generali.

Le presenti Condizioni Generali sostituiscono e prevalgono in ogni caso su ogni altra condizione posta dal Fornitore o dall'Acquirente stesso in qualsiasi documento contrattuale, anche se antecedente alle presenti Condizioni, che non sia stato espressamente accettato dall'Acquirente e dal Fornitore in deroga alle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

1.2 Valgono le seguenti definizioni:

- a) **Offerta:** offerta redatta dal Fornitore su modulo predisposto dall'Acquirente o da questi approvato, con l'accettazione della quale, tramite emissione di un ordine (PO) da parte di Lilly, si perfeziona il contratto di acquisto di Beni e/o di prestazione di Servizi disciplinato dalle presenti Condizioni Generali;
- b) **Servizi:** i servizi descritti nell'Offerta e nell'eventuale Documentazione Tecnica, inclusi quelli ad essi complementari o strumentali;
- c) **Beni:** i beni descritti nell'Offerta e nell'eventuale Documentazione Tecnica;
- d) **Corrispettivo:** il prezzo o compenso stabilito nell'Offerta per i Beni e/o Servizi;
- e) **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione tecnica cui i Beni o Servizi devono essere conformi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, specifiche tecniche, disegni, rappresentazioni grafiche, progetti, "Quality agreement", "service level agreement", ecc.
- f) **Accordo:** le presenti Condizioni Generali insieme all'Offerta, all'Ordine e ogni documento espressamente richiamato, alla Documentazione Tecnica, a tutti gli allegati e ogni documento identificato come parte integrante dell'accordo costituiscono l'Accordo tra l'Acquirente e il Fornitore;
- g) **Ordine:** accettazione dell'Offerta da parte di Lilly tramite emissione di ordine di acquisto (PO).

### 2. Esecuzione dell'Accordo e requisiti del Fornitore. Conformità alla legge e alle norme tecniche

- 2.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Beni e a prestare i Servizi in stretta conformità con la qualità e le specifiche dettagliate nell'Offerta e nella eventuale Documentazione Tecnica, e comunque nel rispetto di tutte le norme tecniche, di sicurezza e tutela ambientale in vigore. Il Fornitore dovrà altresì essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze ed abilitazioni eventualmente necessarie.
- 2.2 Ove in corso di rapporto sopraggiungano modifiche a norme, specifiche, procedure o processi rilevanti ai fini della fornitura dei Beni o della prestazione dei Servizi, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente tempestivamente (e comunque, ove possibile, prima della consegna dei Beni o dell'esecuzione dei Servizi impattati dalla modifica). In tal caso, l'Acquirente potrà, a propria discrezione, confermare l'acquisto o l'incarico oppure recedere liberamente, senza ulteriori oneri a proprio carico, fatto salvo il pagamento dei Beni già consegnati, o dei Servizi già effettuati, dal Fornitore alla data di efficacia del recesso.
- 2.3 Il Fornitore si impegna a consentire ispezioni ed audit dell'Acquirente presso i propri locali, a scopo di verifica dei processi produttivi, dei sistemi di garanzia della qualità e di ogni altro elemento che possa influire sulla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tutte le informazioni acquisite nel corso delle predette ispezioni ed audit saranno considerate e trattate come Informazioni Confidenziali.
- 2.4 Il Fornitore nominerà un proprio referente con funzioni di Coordinatore, il quale potrà effettuare e ricevere tutte le comunicazioni relative alle attività previste dal presente Accordo. Tale nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Acquirente prima dell'inizio delle attività contrattuali.
- 2.5 Il Fornitore mantiene la proprietà ed è responsabile ai sensi di legge in relazione ai rifiuti prodotti nell'esecuzione dell'Accordo, ed è tenuto a curarne lo smaltimento in relazione ai rischi lavorativi ed alle norme di sicurezza, utilizzando la massima cura e diligenza professionale. I Beni (così come, ove applicabile, tutto quanto realizzato in esecuzione dei Servizi) saranno altresì esenti da vizi e difetti, idonei all'uso, liberi da diritti di terzi di qualsiasi tipo, provvisti delle certificazioni, marchi (inclusa la marcatura CE), istruzioni e documenti volta a volta previsti dalle norme applicabili.

### 3. Garanzie e Responsabilità

3.1 Il Fornitore garantisce che i Beni e i Servizi saranno forniti impiegando esclusivamente personale debitamente qualificato, formato ed informato in relazione ai rischi lavorativi ed alle norme di sicurezza, utilizzando la massima cura e diligenza professionale. I Beni (così come, ove applicabile, tutto quanto realizzato in esecuzione dei Servizi) saranno altresì esenti da vizi e difetti, idonei all'uso, liberi da diritti di terzi di qualsiasi tipo, provvisti delle certificazioni, marchi (inclusa la marcatura CE), istruzioni e documenti volta a volta previsti dalle norme applicabili.

3.2 Ove non diversamente concordato per iscritto, macchine, impianti, utensili od attrezzature si intendono forniti con la garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c., per un periodo non inferiore a 24 mesi.

3.3 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1495 c.c., l'Acquirente dovrà segnalare eventuali non conformità entro 8 (otto) giorni dalla consegna o dalla scoperta per le non conformità occulte.

3.4 Il Fornitore prende atto che il rispetto dei termini indicati nell'Offerta è di fondamentale importanza per l'Acquirente, anche avuto riguardo ai processi produttivi di quest'ultimo.

3.5 Il Fornitore, ove applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara e garantisce di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale così recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente paragrafo è da considerarsi violazione sostanziale, tale da comportarne la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del rapporto contrattuale.

### 4. Imballaggio, consegna e passaggio di proprietà

- 4.1 I Beni dovranno essere imballati in modo adeguato e comunque tale da preservarne l'integrità e consentirne l'identificazione. In caso di merce pericolosa, il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della normativa ADR e delle altre normative applicabili.
- 4.2 Salvo diversa indicazione dell'Acquirente i Beni dovranno essere consegnati, e i Servizi prestati, in orario di ufficio presso la sede di quest'ultimo in via Gramsci, 731/733, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Ove applicabile e non diversamente concordato per iscritto: (i) i costi di trasporto saranno a carico del Fornitore; (ii) il passaggio dei rischi e della proprietà avverranno al momento della consegna materiale dei Beni all'Acquirente.
- 4.3 Il Fornitore consegnerà i Beni entro e non oltre i termini indicati nell'Offerta. In caso di consegna effettuata in anticipo rispetto alla data concordata, l'Acquirente si riserva il diritto di non accettare ovvero (ove applicabile) di restituire i Beni o i Servizi, a spese del Fornitore. Il Fornitore si impegna a sospendere le consegne su richiesta dell'Acquirente in caso di sciopero, serrata, incendio, incidente o interruzione dell'attività aziendale o della produzione dell'Acquirente che possa impedire o ostacolare la ricezione, l'uso o il godimento dei Beni o Servizi. In ciascuna delle suddette ipotesi i termini per il pagamento riprenderanno a decorrere dal momento in cui sarà dato nuovamente corso alle consegne dei Beni o alla prestazione dei Servizi.

### 5. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria

- 5.1 I Servizi di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuati con la periodicità concordata o prevista dalla Documentazione Tecnica; in difetto, con quella ragionevolmente necessaria allo scopo di prevenire guasti e problematiche di funzionamento indotte da usura o utilizzo protratto dell'impianto o del macchinario, e comunque a seguito di modificazioni dello stato originale dell'impianto o del macchinario non derivanti da eventi eccezionali o imprevedibili. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore si impegna all'erogazione del servizio di manutenzione ordinaria per un periodo di cinque giorni la settimana, dal lunedì ai venerdì compresi, garantendo una copertura complessiva non inferiore alle otto ore lavorative giornaliere.
- 5.2 I Servizi di manutenzione straordinaria vengono prestati su richiesta dell'Acquirente in caso di eventi eccezionali o imprevisti, nonché in caso di emergenza. Su semplice segnalazione dell'Acquirente, il Fornitore provvederà pertanto a ripristinare il normale funzionamento degli impianti e dei macchinari, intervenendo direttamente sull'impianto o macchinario per le parti di propria competenza, nel minor tempo possibile. Gli interventi straordinari non saranno addebitati all'Acquirente, e resteranno quindi a carico del Fornitore, nel caso di guasti o malfunzionamenti degli impianti o dei macchinari causati da normale usura, alla quale non sia stato posto rimedio tramite gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al punto che precede, e comunque nel caso di guasti o malfunzionamenti causati da carenze e/o negligenze nel servizio di manutenzione ordinaria reso dal Fornitore; saranno invece addebitati all'Acquirente e quindi fatturati separatamente esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria dovuti a manomissioni degli impianti o macchinari da parte di soggetti diversi dal personale del Fornitore, utilizzo improprio degli stessi, incendio, mancanza di energia, inquinamento delle linee pneumatiche non imputabile al Fornitore, ed ogni altro fatto accidentale riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, da cui sia derivato il guasto o il malfunzionamento dell'impianto o del macchinario. I tempi di intervento in emergenza sono specificati nell'Offerta e sono vincolanti per il Fornitore.
- 5.3 In ogni caso, il Fornitore opererà sugli impianti e macchinari solo dopo aver preventivamente informato, di volta in volta, i tecnici di reparto e di manutenzione dell'Acquirente, aver ricevuto dagli stessi l'autorizzazione a procedere, e comunque soltanto dopo avere verificato che le operazioni di manutenzione possono essere eseguite in condizioni di assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle normative

- applicabili. Il Fornitore dovrà altresì assicurarsi che tutte le parti di impianto, macchine ed attrezzature, ove ciò sia necessario per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione, siano state preventivamente isolate da tutte le sorgenti di energia potenziale pericolose, in modo che non sia possibile il rilascio di alcun tipo di energia (elettrica, cinetica, gravitazionale, di pressione, ecc...). In ogni caso, tutte le sorgenti di energia dovranno essere identificate e messe in sicurezza prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività di manutenzione.
- 5.4 In caso di inesatto adempimento agli obblighi previsti dal presente Accordo, da cui derivi il blocco od il malfunzionamento di impianti o macchinari dell'Acquirente, il Fornitore sarà tenuto, in via prioritaria, all'immediato ripristino del regolare funzionamento degli impianti e dei macchinari stessi e alla immediata sostituzione delle parti o degli strumenti difettosi, danneggiati o comunque non correttamente funzionanti. Decorso due giorni senza che la funzionalità degli impianti sia stata ripristinata per fatto imputabile al Fornitore, l'Acquirente sarà autorizzato a sospendere immediatamente i pagamenti ex art. 1460 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Trascorso detto termine senza che i Servizi siano stati regolarmente ripresi, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. Resta salvo l'integrale risarcimento del maggior danno subito dall'Acquirente in conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, anche per mancata o difettosa produzione, in conseguenza del malfunzionamento degli impianti e/o dei macchinari, così come resta salvo ed impregiudicato l'esperimento di qualsiasi altro rimedio contrattuale o legale di cui Lilly possa avvalersi nei confronti del Fornitore.
- 5.5 Il Fornitore non sarà responsabile per guasti o malfunzionamenti di impianti o attrezzature che abbiano raggiunto il proprio limite di obsolescenza, intendendosi per "obsolescenza" la situazione in cui un determinato impianto o macchinario non possa più garantire la normale funzionalità e/o le prestazioni originarie per avere raggiunto il proprio limite temporale di utilizzo, così come previsto ed indicato dalla casa costruttrice, o per non essere più in grado di integrarsi nel ciclo produttivo dell'Acquirente a causa di cambiamenti ed evoluzioni nelle tecnologie applicate dall'Acquirente. In tal caso, per andare esente da responsabilità il Fornitore dovrà avere preventivamente comunicato per iscritto all'Acquirente di non essere più in grado di garantire il buon funzionamento dell'impianto o macchinario, a causa del raggiungimento del limite di obsolescenza dello stesso. In mancanza di detta preventiva notifica, e di espressa accettazione da parte dell'Acquirente, il Fornitore resterà responsabile per ogni guasto o malfunzionamento di qualsiasi impianto, macchinario od attrezzatura oggetto del presente Accordo. In mancanza di accordo tra il Fornitore e l'Acquirente in relazione al raggiungimento del limite di obsolescenza di un determinato impianto o macchinario, entrambe le parti saranno libere di recedere dal presente Accordo, con un preavviso da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, da consegnarsi alle poste almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere effetto. È altresì facoltà dell'Acquirente escludere dall'Accordo il solo impianto o macchinario ritenuto obsoleto dall'Acquirente, ed affidarne la manutenzione a terzi.
- 5.6 Il Fornitore si impegna ad utilizzare parti di ricambio o consumabili prodotte dalla stessa ditta produttrice degli impianti o dei macchinari sottoposti a manutenzione. Eventuali utilizzi di parti di ricambio o consumabili non originali dovranno essere autorizzate, preventivamente e per iscritto, dall'Acquirente.
- 5.7 Le eventuali attrezzature che l'Acquirente dovesse mettere a disposizione del Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno strettamente conformi alla vigente normativa di sicurezza, provviste delle richieste marchiature e certificazioni, e si intendono concesse in comodato, rimanendo pertanto di proprietà dell'Acquirente. In tali casi l'utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato dai tecnici di reparto e di manutenzione dell'Acquirente. Il Fornitore è nominato custode delle stesse e sarà tenuto responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento, salva l'usura derivante dal normale uso, nonché per i danni che possano derivare a terzi, inclusi i dipendenti del Fornitore, dall'uso delle stesse. Il Fornitore sarà tenuto ad impiegare dette attrezzature esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine, a registrarle come di proprietà dell'Acquirente, e a provvedere alla loro copertura assicurativa per perdita o danneggiamento delle stesse. I costi di eventuali attrezzature specifiche provvedute, impiegate, noleggiate, acquistate o realizzate dal Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, ove non diversamente concordato, resteranno esclusivamente a carico del Fornitore.
- 5.8 L'Acquirente si riserva di aggiornare annualmente il contenuto dell'Offerta e la Documentazione Tecnica con riferimento al numero degli impianti e/o macchinari soggetti a manutenzione.
- 6. Proprietà Intellettuale**
- 6.1 Salvo diverso accordo scritto, all'Acquirente spetta la proprietà del risultato dell'attività svolta dal Fornitore, così come dell'eventuale Documentazione Tecnica (ove presente) e di tutto quanto realizzato nell'ambito dell'Accordo. Il Fornitore garantisce che, per quanto da lui conosciuto e ragionevolmente conoscibile, l'acquisto, l'uso e/o (ove prevista e applicabile) la rivendita dei Beni e/o Servizi da parte dell'Acquirente non violano nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi, e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente in proposito.
- 6.2 Qualora l'Accordo abbia ad oggetto lo sviluppo (per tale intendendosi, in via esemplificativa, la progettazione, realizzazione, aggiornamento e la manutenzione) di un'applicazione software, il Fornitore sarà tenuto a consegnare o rendere disponibili a Lilly i codici sorgente del software e l'insieme di documenti e informazioni atti e necessari per il corretto uso, modifica, elaborazione e gestione dell'applicazione software commissionata. I codici sorgente e la suddetta documentazione dovranno essere trasferiti a Lilly entro e non oltre la conclusione delle attività di implementazione dell'applicazione software commissionata.
- 6.3 L'Acquirente rimane titolare esclusivo di tutte le informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche riguardanti i propri prodotti o attività, di cui lo stesso Fornitore possa esser venuto a conoscenza durante l'esecuzione dell'Accordo, o comunque in connessione con lo stesso. Tali informazioni dovranno essere repute e trattate come Informazioni Confidenziali.
- 7. Confidenzialità e Sicurezza dei Dati. Divulgazione di informazioni ai media**
- 7.1 A meno che non sia specificato diversamente per iscritto dall'Acquirente, tutte le informazioni comunicate o messe a disposizione dall'Acquirente al Fornitore nell'ambito dei reciproci rapporti (anche in fase precontrattuale e indipendentemente dall'effettiva conclusione di un accordo) si reputano confidenziali (di seguito "**Informazioni Confidenziali**"). Tali informazioni potrebbero includere informazioni di terze parti (es. clienti, fornitori, medici), verso le quali l'Acquirente stesso ha un obbligo di riservatezza.
- 7.2 Il Fornitore non divulgherà alcuna Informazione Confidenziale a terzi e ne farà uso esclusivamente nel corso della realizzazione dei Servizi e/o per la fornitura dei Beni, nei limiti di quanto strettamente necessario per eseguire le prestazioni contrattuali e, ove applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'Information Security Standard Lilly.
- 7.3 Su semplice richiesta dell'Acquirente, e in ogni caso al termine dell'Accordo, il Fornitore distruggerà o restituirà tutte le Informazioni Confidenziali all'Acquirente senza trattenerne copie o traccia alcuna. Nelle Informazioni Confidenziali che dovranno essere distrutte o restituite all'Acquirente sono incluse tutte le documentazioni e tutti i supporti comunque creati od utilizzati dal Fornitore che includano Informazioni Confidenziali.
- 7.4 Il Fornitore si impegna, in relazione ai dati acquisiti o elaborati in esecuzione del presente Accordo, ad adottare adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente Accordo.
- 7.5 Il Fornitore si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far osservare gli obblighi sopra riportati a tutti i terzi cui vengano legittimamente comunicate Informazioni Confidenziali (inclusi dipendenti e collaboratori).
- 7.6 Fermo quanto sopra, il Fornitore metterà a disposizione dell'Acquirente (Direzione Corporate Affairs - reparto comunicazioni e pubbliche relazioni) le bozze di ogni proposta di divulgazione di informazioni ai media: la Direzione Corporate Affairs avrà a disposizione un periodo minimo di 10 (dieci) giorni per rivedere e approvare tali materiali.
- 8. Privacy**
- 8.1 Le parti si impegnano a ottemperare, ciascuna per gli obblighi di propria competenza, ad ogni prescrizione del Regolamento UE n. 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ("**Normativa Privacy**"). Tutti i dati personali sono da considerarsi Informazioni Confidenziali. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente clausola è da considerarsi violazione sostanziale dell'Accordo, tale da comportarne la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c.
- 8.2 Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto della Normativa Privacy.
- 8.3 [Clausola applicabile qualora il Fornitore tratti dati personali per conto dell'Acquirente]
- Il Fornitore, qualora tratti dati personali per conto dell'Acquirente, si impegna sin d'ora ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento dei dati e a svolgere tale incarico in ottemperanza alla Normativa Privacy e a quanto previsto dai documenti "Amministratore di Sistema", "Supplier Privacy Standard" e "Information Security Standard" di cui all'Allegato H.
- 8.3 [Clausola applicabile qualora il Fornitore tratti dati personali in qualità di Titolare del trattamento]
- Se nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi, il Fornitore tratta i dati personali in qualità di titolare del trattamento, il Fornitore dovrà trattare tali dati personali esclusivamente in conformità con le disposizioni del presente Accordo e ai fini della fornitura dei Servizi. Nel fornire i Servizi, il Fornitore dovrà rispettare la Normativa Privacy. In particolare, il Fornitore dovrà rispettare i principi generali relativi alla protezione dei dati personali, informare gli interessati in merito al trattamento effettuato dei loro dati, stabilire le misure necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e rispettare i diritti degli interessati, fra cui i loro diritti di accesso e di rettifica. Lilly non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi violazione delle leggi sulla protezione dei dati personali da parte del Fornitore.
- Se il Fornitore o Lilly vengono a conoscenza o ragionevolmente sospettano che si sia verificato un Incidente di sicurezza, devono senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 72 ore dopo essere venuti a conoscenza o avere avuto il ragionevole sospetto di un Incidente di sicurezza: (i) informare l'altra parte, a condizione che, se una parte non è in grado di fornire l'avviso entro 72 ore, fornisca all'altra parte i motivi del ritardo; (ii) adottare misure ragionevoli per mitigare gli effetti e ridurre al minimo qualsiasi danno derivante dall'Incidente di Sicurezza; e (iii) nella misura consentita dalla Normativa Privacy, cooperare ragionevolmente con l'altra parte per risolvere e porre rimedio all'Incidente di Sicurezza.
- Ciascuna parte, inoltre, su richiesta dell'altra parte dovrà anche:
- (i) fornire tutta l'assistenza che l'altra parte può ragionevolmente richiedere per adempiere ai propri obblighi ai sensi della Normativa Privacy (inclusa la

risposta a qualsiasi richiesta da parte di un'autorità di controllo o di un interessato); e

- (ii) fornire le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per confermare di aver rispettato le disposizioni del presente Accordo.

"Incidente di sicurezza" indica in relazione a qualsiasi dato personale: (i) la perdita o l'uso improprio (con qualsiasi mezzo) di tali dati personali; (ii) distruzione, alterazione, divulgazione, accesso, corruzione o qualsiasi altra forma di trattamento accidentale, involontario, non autorizzato e/o illecito di tali dati personali; (iii) qualsiasi azione od omissione sospetta, tentata o confermata, che potrebbe determinare uno degli eventi descritti nella clausola (i) o (ii).

## 9. Personale del Fornitore. Responsabilità in materia di appalti. Sicurezza e Assicurazioni

- 9.1 Sarà cura del Fornitore comunicare per iscritto all'Acquirente le generalità e le qualifiche professionali dei dipendenti o collaboratori impiegati per le attività di cui al presente Accordo. Qualora le prestazioni contrattuali debbano essere prestate all'interno dei locali dell'Acquirente, il Fornitore dovrà comunicare ogni eventuale avvicendamento senza ritardo, al fine di consentire l'attivazione delle procedure relative ai permessi di accesso e alla sicurezza. In nessun caso la sostituzione del personale originariamente adibito all'esecuzione dell'Accordo comporterà costi aggiuntivi per l'Acquirente.
- 9.2 Il Fornitore dovrà allegare a ciascuna fattura emessa nei confronti dell'Acquirente: (i) la documentazione attestante la corresponsione ai propri lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (DURC); (ii) dichiarazione di aver effettuato analogo accertamento nei confronti di eventuali subappaltatori, con facoltà di utilizzare a tale scopo il facsimile di dichiarazione sostitutiva allegato al presente Accordo. In caso di omessa produzione di tale documentazione, Lilly è legittimata a sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta attestazione da parte del Fornitore, senza che questo possa essere considerato ritardo nei pagamenti, ivi incluso ai fini dell'applicazione degli interessi di mora. In ogni caso il Fornitore si impegna a risarcire, manlevare e tenere integralmente indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi danno, sanzione o penalità in cui la stessa dovesse incorrere in conseguenza del pagamento comunque effettuato dall'Acquirente (o da società terze da questa incaricate) al Fornitore.
- 9.3 Il Fornitore è esclusivamente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti o collaboratori ai sensi delle norme in vigore, e in particolare del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora per il Fornitore vi fosse la necessità di svolgere attività presso i locali dell'Acquirente, la stessa consegnerà al suddetto copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativamente ai locali ai quali il Fornitore medesimo avrà accesso, comprensiva di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e, laddove necessario, copia del Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che il Fornitore dovrà eventualmente integrare e controfirmare. Il Fornitore garantisce che le prestazioni contrattuali saranno rese esclusivamente da personale debitamente qualificato e preparato, formato ed informato in relazione ai rischi lavorativi ed alle norme di sicurezza, utilizzando la massima cura e diligenza professionale ed a regola d'arte.
- 9.4 Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver stipulato adeguata copertura assicurativa per danni a cose o persone. Copia di detta polizza dovrà essere tempestivamente consegnata all'Acquirente su sua richiesta. Il Fornitore dovrà provvedere ai rinnovi della polizza nel corso del rapporto contrattuale, trasmettendo all'Acquirente evidenza scritta dei rinnovi medesimi.

## 10. Fatturazione e pagamento. Norme inderogabili concernenti gli anticipi

- 10.1 Salvo diverso accordo scritto, il Corrispettivo verrà interamente versato in via posticipata a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni data fattura; l'emissione di quest'ultima dovrà essere successiva alla conclusione del Servizio o alla consegna dei Beni.
- 10.2 Eventuali fatture di acconto/anticipo dovranno obbligatoriamente riportare la relativa dicitura nel corpo della fattura ovvero i codici «TD02» oppure «TD03» nel campo 2.1.1.1 della fattura elettronica.
- 10.3 I documenti di trasporto e la corrispondenza, dovranno riportare espressamente gli stessi dati indicati nell'Ordine che sarà inviato al Fornitore, ed in particolare:
- numero dell'Ordine;
  - numero riga dell'Ordine;
  - descrizione del bene ovvero del servizio.
- 10.4 Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere un solo numero di ordine di acquisto.
- 10.5 Per i soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, la fattura cartacea dovrà essere inviata via e-mail all'indirizzo: Vendor\_Invoicing\_EMEA@lilly.com oppure, in alternativa, tramite posta all'indirizzo "Eli Lilly Italia S.p.A. - PO BOX 13376, Little Island, Cork, Ireland. Per i fornitori non residenti in Italia o con P.IVA straniera la fattura deve essere obbligatoriamente inserita nel portale di Ariba.
- 10.6 Per il recapito della fattura elettronica, Lilly ha attivato il seguente codice destinatario che vorrete indicare nel campo previsto dal tracciato fattura xml: IRKA1JB.  
Per garantire una corretta contabilizzazione delle fatture ed il loro tempestivo pagamento, i documenti dovranno recare obbligatoriamente i seguenti campi:

TAG XML	NOME DEL TAG	VALORE DA INDICARE
2.1.2.2	<IdDocumento>	Numero dell'ordine di acquisto di Lilly
2.1.2.3	<Data>	Data dell'ordine di acquisto di Lilly
2.1.2.4	<NumItem>	Numero della linea dell'ordine di acquisto di Lilly
2.2.1.3*	<CodiceArticolo>	Codice dell'articolo ceduto così come definito nell'ordine di acquisto Lilly
2.2.1.5*	<Quantità>	Quantità dell'articolo ceduto
2.2.1.6*	<UnitaMisura>	L'unità di misura così come definita nell'ordine di acquisto Lilly

\*ove applicabile

L'omessa o parziale indicazione dei campi indicati nei punti 10.2 e 10.6, ovvero l'eventuale inosservanza di quanto previsto nel punto 10.4, determinerà il mancato pagamento delle fatture e la susseguente richiesta dei documenti di rettifica.

- 10.7 Qualora ciò sia necessario per onorare propri impegni con terze parti in relazione all'Accordo, il Fornitore potrà richiedere all'Acquirente un anticipo sul Corrispettivo, comunque non superiore al 30% dell'ammontare pattuito. Resta in ogni caso inteso che la fattura relativa all'anticipo dovrà avere data non antecedente a quella di emissione dell'Ordine.

Qualora l'anticipo richiesto sia superiore a € 75.000,00 (IVA esclusa), il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'intero ammontare dell'anticipo e con scadenza massima a 30 giorni dalla data di conclusione del Servizio o consegna dei Beni concordata tra le parti. Il testo della garanzia dovrà in ogni caso essere previamente approvato dall'Acquirente. Tutti gli oneri e le spese sostenute in relazione alla garanzia saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

## 11. Rinnovo, recesso e risoluzione per inadempimento

- 11.1 Ogni eventuale rinnovo degli accordi contrattuali dovrà essere espressamente concordato per iscritto. Ciò nonostante, ove i rapporti proseguissero di fatto, tutte le prestazioni rese continueranno ad essere disciplinate dall'Accordo.
- 11.2 Le parti avranno il diritto di recedere dall'Accordo qualora una di esse parti sia soggetta a qualsiasi tipo di procedura fallimentare o liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, o nel caso in cui parte o tutti i suoi beni siano soggetti a cessione a favore dei creditori.
- 11.3 L'inadempimento totale o parziale dei propri obblighi da parte del Fornitore darà diritto all'Acquirente di provocare la risoluzione dell'Accordo, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., il cui termine non sarà inferiore a 5 (cinque) giorni. È fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento di ogni danno derivante dall'inesatto adempimento del Fornitore.
- 11.4 La mancata contestazione di un determinato inadempimento del Fornitore non comporterà alcuna rinuncia in capo all'Acquirente, che conserverà pertanto la facoltà di far valere tale inadempimento anche successivamente.

## 12. Cessione dell'Accordo

- 12.1 L'Acquirente avrà facoltà di cedere, senza che sia richiesto il consenso del Fornitore, in tutto o in parte, il contratto, l'Offerta del Fornitore accettata dall'Acquirente e la Documentazione Tecnica, così come i diritti e gli impegni negli stessi contemplati, a qualsiasi società appartenente al Gruppo dell'Acquirente.

## 13. Osservanza delle leggi e delle Procedure Lilly

- 13.1 Nell'esecuzione dei Servizi e obblighi previsti nel presente Accordo, il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi applicabili, le procedure Lilly e gli standard professionali o di buone pratiche o i codici applicabili in base alla natura dei Servizi forniti.

## 14. Osservanza del Modello 231 e Codice Etico. Omaggi.

- 14.1 Il Fornitore è a conoscenza che Lilly ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, consultabili sul sito [www.lilly.it](http://www.lilly.it). Il Fornitore dichiara altresì di aver preso visione del cd. "Libretto Rosso" Codice Etico aziendale consultabile sul sito [www.lilly.it](http://www.lilly.it) e si impegna a rispettarne i principi e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare al suo personale, ad eventuali suoi collaboratori e/o subappaltatori tutti gli obblighi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. Il Fornitore manleva fin d'ora Lilly per

eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori e/o subappaltatori.

14.2 Il Fornitore e/o i suoi rappresentanti s'impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti dell'Acquirente e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi e a segnalare alla Direzione Ethics and Compliance Lilly ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti dell'Acquirente.

## 15. Osservanza della normativa in materia di anticorruzione e obblighi correlati

Clausola applicabile esclusivamente a Professionisti sanitari o Pubblici Ufficiali o Terze Parti che interagiscono con clienti, pazienti, Governi o Amministrazioni Pubbliche in relazione a Prodotti Lilly

### Anticorruzione

#### 15.1 Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "Pubblico Ufficiale" si intende: (i) qualsiasi funzionario o dipendente di: (a) un governo o qualsiasi dipartimento o agenzia dello stesso; (b) una società, istituzione o altra entità di proprietà o controllata dal governo, inclusi un ospedale o un'università di proprietà del governo; o (c) un'organizzazione internazionale pubblica (come le Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale, il Comitato Internazionale della Croce Rossa o l'Organizzazione Mondiale della Sanità), o qualsiasi dipartimento o agenzia della stessa; (ii) qualsiasi partito politico o funzionario di partito o candidato a cariche pubbliche o di partiti politici; e (iii) qualsiasi persona che agisca in veste ufficiale per uno dei suddetti; (iv) qualsiasi funzionario del governo o pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ai sensi delle leggi italiane applicabili (comprese le leggi anticorruzione) e non già definito sopra.

#### 15.2 Conformità con le normative anticorruzione

In relazione a questo Accordo, il Fornitore dichiara che ha rispettato e che rispetterà tutte le leggi ed i regolamenti locali, nazionali e internazionali ivi compresi i Codici di settore applicabili relativi ad appalti pubblici, conflitti d'interessi, corruzione o concussione, compreso, se del caso, il *Foreign Corrupt Practices Act* statunitense del 1977 ("FCPA"), e successive modifiche ed integrazioni, così come tutte le leggi emanate per implementare la Convenzione sulla lotta alla corruzione di ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali emanata dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE").

#### 15.3 Condotta vietata

In relazione a questo Accordo, il Fornitore non ha fatto, offerto, dato, promesso di dare o autorizzato a dare e non farà, offrirà, darà, prometterà di dare, o autorizzerà qualsiasi tangente, forma di pagamento illegale, pagamento o trasferimento di qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o a qualsiasi Pubblico Ufficiale allo scopo di: (i) influenzare impropriamente qualsiasi atto o decisione della persona o Pubblico Ufficiale; (ii) indurre la persona o il Pubblico Ufficiale a fare o omettere di fare un atto in violazione di un dovere di legge o di un dovere altrimenti richiesto; (iii) garantire qualsiasi vantaggio improprio; o (iv) indurre la persona o il Pubblico Ufficiale a influenzare impropriamente l'atto o la decisione di qualsiasi organizzazione, incluso qualsiasi governo o ente controllato dal governo, al fine di assistere il Fornitore o Lilly per ottenere o mantenere rapporti commerciali.

### Compliance

#### 15.4 Richieste di Informazioni

Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per soddisfare le richieste di informazioni, incluse le risposte a questionari e richieste strettamente connesse ad audit, per consentire a Lilly di garantire la conformità con tutte le leggi applicabili, incluse le leggi anticorruzione, e ivi compreso questo Accordo.

#### 15.5 Fair Market Value

Il Fornitore riconosce e conferma che tutto il compenso ed eventuali altri benefici ricevuti da Lilly nell'ambito di questo Accordo sono stati determinati secondo buona fede, negoziazione a condizioni di mercato e costituiscono il valore equo di mercato in cambio dei servizi resi ai sensi del presente Accordo. Il Fornitore dichiara, garantisce e conviene che tutto il compenso che Lilly pagherà è coerente con i suoi compensi abituali per lo svolgimento di compiti simili per Terze Parti.

Applicabile solo in caso di Professionisti sanitari e Pubblici Ufficiali: Il Fornitore conferma che qualsiasi compenso o benefit ricevuto in relazione a questo Accordo non ha lo scopo di influenzare alcuna decisione da parte o che coinvolge il Fornitore per quanto riguarda la prescrizione, selezione, rimborso, prezzi o accesso a/dei prodotti Lilly o altrimenti riguardante le attività di business di Lilly in corso e future. Il Fornitore conferma, inoltre, di avere rispettato e che agirà nel rispetto di tutte le leggi applicabili e, ove previsto, renderà noto al proprio datore di lavoro, supervisor o altra entità i termini del presente Accordo, compresi, se applicabile, i servizi che devono essere forniti dal Fornitore, nonché qualsiasi pagamento o altri benefit che debbano essere forniti da Lilly.]

#### 15.6 Spese

Qualsiasi spesa rimborsabile sostenuta durante l'esecuzione del presente Accordo deve essere chiaramente documentata e presentata a Lilly insieme a ogni ricevuta e documentazione di supporto. Lilly non rimborserà nessuna spesa senza adeguata documentazione.

#### 15.7 Subappaltatori e Agenti

Il Fornitore dichiara che per l'esecuzione del presente Accordo non si avvarrà di subappaltatori, rappresentanti o agenti senza il preventivo consenso scritto di Lilly. Nella misura in cui Lilly darà tale approvazione, il subappaltatore, il rappresentante o l'agente firmerà un Accordo scritto con il Fornitore in cui il subappaltatore, rappresentante o agente stesso dovrà garantire di rispettare tutte le leggi applicabili, comprese le leggi anticorruzione e gli obblighi stabiliti in questa sezione dell'Accordo prima di qualsiasi coinvolgimento in relazione al presente Accordo.

#### 15.8 Avviso di Ispezione

Il Fornitore darà a Lilly immediato avviso di qualsiasi richiesta di ispezione sia governativa che regolatoria, controllo o ispezione della sua struttura, dei processi

produttivi o prodotti che potrebbero riguardare la materia oggetto del presente Accordo. Il Fornitore fornirà a Lilly gli esiti di tale verifica o ispezione. A Lilly dovrà essere data la possibilità di fornire assistenza al Fornitore nel rispondere a tale verifica o ispezione.

#### 15.9 Accuratezza dei libri e registri contabili/ Cooperazione con le attività di verifica

Il Fornitore concorda che manterrà registrazioni accurate e complete delle loro entrate e spese relative a questo Accordo per la durata del presente Accordo e per un periodo successivo di 5 (cinque) anni. Il Fornitore concorda, inoltre, che manterrà adeguati controlli interni. Il Fornitore, su richiesta di Lilly, renderà disponibili i documenti pertinenti per la revisione di Lilly o di una terza parte indipendente nominata da Lilly, al fine di dimostrare la conformità a tale requisito.

#### 15.10 Cooperazione durante un'ispezione

Il Fornitore si impegna a cooperare in buona fede per indagare la portata di qualsiasi potenziale violazione di legge in relazione a questo Accordo.

#### 15.11 Diritti di divulgazione

In qualsiasi momento e senza preavviso al Fornitore, Lilly potrà divulgare le informazioni relative a una possibile violazione di legge, o l'esistenza delle condizioni del presente Accordo, incluse le disposizioni relative ai compensi, ad un'agenzia governativa e a chiunque Lilly ritenga abbia un legittimo interesse di conoscerle.

#### 15.12 Violazione e Risoluzione

15.12.1 Il Fornitore accetta che la violazione di questa sezione dell'Accordo sarà considerata una violazione sostanziale del Accordo e che Lilly potrà immediatamente esperire tutti i rimedi disponibili per legge, inclusa la risoluzione del presente Accordo, se ritiene, in buona fede, che il Fornitore abbia violato una disposizione della presente sezione dell'Accordo.

15.12.2 Se questo Accordo viene terminato ai sensi di questa disposizione, Lilly potrà chiedere il rimborso o la restituzione di qualsiasi tassa, compenso o rimborso spese pagato da Lilly al Fornitore e nessun ulteriore importo sarà dovuto al Fornitore ai sensi del presente Accordo.

15.12.3 Il Fornitore si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne Lilly da tutti i costi, danni, perdite, responsabilità, spese, giudizi, multe, subiti e ogni altro importo di qualsiasi natura, comprese le ragionevoli spese legali derivanti da qualsiasi violazione, diretta o indiretta, di questa sezione dell'Accordo da parte del Fornitore.

Clausola Anticorruzione applicabile esclusivamente se la Terza Parte è un Governo o un'Amministrazione Pubblica

### Anticorruzione per accordi tra Lilly e un Governo o Amministrazioni Pubbliche

#### 15.1 Conformità con le leggi

Il Fornitore comprende che Lilly è soggetta a *Foreign Corrupt Practices Act* statunitense del 1977 ("FCPA"), e successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore accetta di rispettare tale normativa e di evitare di intraprendere qualsiasi azione che impedirebbe a Lilly di rispettare tutte le leggi, regolamenti e codici di settore applicabili, locali, nazionali e internazionali, ivi compresi i Codici di Condotta del settore farmaceutico, relativi ad appalti pubblici, conflitti d'interessi, corruzione o concussione, compreso il FCPA, se applicabile, nonché le leggi emanate per implementare la Convenzione sulla lotta alla corruzione di ufficiali stranieri nei rapporti internazionali emanata dall'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE").

#### 15.2 Nessuna influenza impropria

Il Fornitore dichiara che non è a conoscenza di alcun vantaggio improprio richiesto o ricevuto da qualsiasi parte in relazione a questo Accordo.

#### 15.3 Risoluzione anticipata

Le parti convengono che la violazione di questa sezione dell'Accordo deve essere considerata una violazione sostanziale dell'Accordo e che Lilly potrà immediatamente esperire tutti i rimedi disponibili di legge, ivi compresa la risoluzione del presente Accordo, se ritiene, in buona fede, che le disposizioni della presente sezione dell'Accordo siano state violate dal Fornitore.

## 16. Osservanza delle leggi sulle sanzioni commerciali

16.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulle sanzioni commerciali e il controllo delle esportazioni, incluse, ove applicabili, le sanzioni commerciali statunitensi impartite dall'U.S. Treasury Department, Office of Foreign Assets Control, ("OFAC") (31 C.F.R., Parte 501 e segg.), le leggi americane sulle esportazioni (U.S. Export Administration Regulations o "EAR", 15 C.F.R., Part 734 e segg.) e le leggi dell'Unione Europea ("UE") sulle sanzioni commerciali e le esportazioni (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento del Consiglio (CE) N. 428/2009 e successive modifiche).

16.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che il Fornitore, i suoi direttori, funzionari esecutivi, agenti, azionisti e qualsiasi persona che abbia un interesse di controllo nel Fornitore non è (i) una persona oggetto di sanzioni commerciali o finanziarie ai sensi delle leggi e regolamenti delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell'UE e dei suoi Stati Membri, del Regno Unito o di qualsiasi altra giurisdizione applicabile al presente Accordo, e che non è una persona inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nelle liste OFAC di Specially Designated Nationals, Other Blocked Persons e Consolidated Sanctions, nelle liste del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di Non-proliferation Sanctions, nelle liste delle Nazioni Unite di Financial Sanctions, nelle liste dell'UE di Consolidated List of Persons, nei gruppi ed entità soggetti a sanzioni finanziarie dell'UE e nelle liste di Financial Sanctions Targets del ministero economico e delle finanze del Regno Unito (HM Treasury); (ii) costituito o con sede centrale in, o organizzato secondo le leggi di, un territorio soggetto alle sanzioni degli Stati Uniti (ciascuno, un "Territorio Sanzionato") (attualmente, Cuba, Iran, Crimea, Corea del Nord, Siria e Venezuela, ma soggetto a modifiche in qualsiasi momento) o (iii) direttamente o indirettamente di proprietà o soggetto al controllo di tali soggetti (collettivamente, "Persona soggetta a restrizioni"). Il Fornitore dichiara e garantisce, inoltre, che notificherà immediatamente Lilly per iscritto se il Fornitore o uno dei suoi direttori, funzionari esecutivi, agenti, azionisti o qualsiasi persona che abbia un interesse di controllo nel Fornitore diventasse una Persona soggetta a restrizioni o se il Fornitore diventasse direttamente o indirettamente di proprietà o soggetto a controllo di una o più Persone soggette a restrizioni.

## 17. Forza maggiore

17.1 Nessuna delle parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni previste nell'Accordo qualora sia in grado di provare che l'inadempimento è stato provocato da un Evento (i) al di fuori del suo controllo e (ii) non preventivabile, o la cui evoluzione e/o conseguenze non erano preventivabili, al momento della stipula dell'Accordo e che (iii) non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto Evento o quantomeno ai suoi effetti (nel seguito "Evento di Forza Maggiore").

Per gli effetti di questa clausola, e senza che l'elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un Evento di Forza Maggiore include calamità naturali, incendi, epidemie, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti.

17.2 Il Fornitore si impegna nel caso di ritardi dovuti ad un Evento di Forza Maggiore, ad inviare notifica scritta a Lilly con una stima, quanto più precisa possibile, circa la durata degli effetti dell'Evento di Forza Maggiore. Poiché, tuttavia, durante il perdurare delle condizioni di forza maggiore Lilly non avrà la possibilità di usufruire dei Servizi e/o Beni oggetto della fornitura, la stessa si riserva la facoltà di acquistare i Beni e/o Servizi presso un ulteriore fornitore.

## 18. Legge applicabile

18.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

## 19. Efficacia delle condizioni generali

19.1 Il testo delle presenti Condizioni Generali viene consegnato al Fornitore unitamente all'Ordine. Fermo restando che l'accettazione del Corrispettivo implica accettazione delle presenti Condizioni Generali, queste si reputeranno conosciute dal Fornitore anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., e saranno quindi pienamente efficaci pur in difetto di sottoscrizione.

19.2 In caso di conflitto fra le presenti Condizioni Generali di Acquisto, l'Offerta e la Documentazione Tecnica (ove presente), tali documenti prevarranno, con riferimento alle disposizioni in conflitto, secondo l'ordine seguente:

- 1) Offerta;
- 2) Documentazione Tecnica (ove presente);
- 3) Condizioni Generali di Acquisto.

## 20. Trasparenza

20.1 Lilly è una azienda aderente a EFPIA (Federazione europea delle industrie e associazioni farmaceutiche) e Farmindustria (associazione delle imprese farmaceutiche), e come tale intende ed è tenuta a rispettare le previsioni del Codice Deontologico di dette associazioni, tra le quali sussiste l'obbligo di rendere pubblici i trasferimenti di valore fatti a favore delle associazioni o organizzazioni mediche, scientifiche, sanitarie o di ricerca così come Ospedali, Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di formazione e specializzazione (incluse le Associazioni dei pazienti) che abbiano la sede legale o la sede primaria di attività in Europa, oppure attraverso le quali un medico presti i propri servizi. Al fine di rispettare tale obbligo, Lilly pubblicherà sul proprio sito e/o sul sito di Farmindustria detti trasferimenti di valore.

20.2 Il Fornitore è consapevole che, per quanto necessario, verranno pubblicati detti dati nei termini sopra descritti.